

Il principio DNSH nelle misure PNRR di titolarità del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

F.A.Q.

Sommario

1. Cos'è il principio DNSH?.....	2
2. In ambito PNRR il principio DNSH va sempre rispettato?	2
3. Quando va verificata la conformità di un intervento PNRR al principio DNSH?.....	2
4. Come verificare se un intervento PNRR è conforme al DNSH?	3
5. A cosa serve la mappatura contenuta nella Guida Operativa DNSH?.....	3
6. Cos'è il Regime DNSH?.....	3
7. Cosa sono le schede tecniche DNSH?	4
8. Che cosa sono le check list DNSH?	5
9. Come si compila una check list DNSH?	5
10. Quali sono gli errori più comuni nella compilazione delle checklist DNSH?.....	6
11. Sono disponibili strumenti “assistiti” per semplificare la compilazione delle check list?	7
12. Come dimostrare la conformità al principio DNSH in fase di rendicontazione?	7
13. Perché la dimostrazione del rispetto del principio DNSH è importante per la rendicontazione delle spese?	7
14. Cosa sono e a cosa servono le Appendici 1 e 2 della Guida Operativa DNSH?	8
15. Che rapporto c'è tra CAM e criteri DNSH?	8
16. Che cos'è l'analisi dell'adattabilità ai rischi climatici? Dove trovare esempi e istruzioni?	9
17. Aggiornamento della Guida Operativa DNSH (Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024): come comportarsi nel caso di interventi già in corso?	10
18. Quale Regime CLIMA si applica agli Investimenti PNRR del MASE?	11
19. A quali Investimenti MASE si applica il Regime 1 AMBIENTE?	12
20. Esistono documenti di supporto specifici per il rispetto del DNSH nelle misure PNRR del MASE?	13
21. A chi rivolgersi in caso di dubbi sull'applicazione del DNSH in una misura PNRR di competenza del MASE?	13

1. Cos'è il principio DNSH?

Il principio DNSH (“*Do No Significant Harm*”, ovvero “non arrecare un danno significativo” all’ambiente), nasce per coniugare le politiche di sviluppo con la tutela dell’ecosistema, allo scopo di garantire che gli investimenti finanziati con le risorse europee siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

Tale principio è stato introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, noto anche come Regolamento sulla tassonomia dell’UE, per promuovere gli investimenti sostenibili. La tassonomia fornisce criteri uniformi per identificare gli investimenti legati ad attività ecosostenibili, coerenti con sei obiettivi, due climatici e quattro ambientali:

1. **Mitigazione dei cambiamenti climatici;**
2. **Adattamento ai cambiamenti climatici;**
3. **Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;**
4. **Transizione verso un’economia circolare;**
5. **Prevenzione e riduzione dell’inquinamento;**
6. **Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.**

2. In ambito PNRR il principio DNSH va sempre rispettato?

Sì. Il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH.

I Soggetti Attuatori devono quindi assicurarsi che tutte le attività finanziate in ambito PNRR siano realizzate senza arrecare danno ai sei obiettivi ambientali.

3. Quando va verificata la conformità di un intervento PNRR al principio DNSH?

La conformità al principio DNSH va verificata lungo **tutto il ciclo vita dell’intervento PNRR, dalla progettazione alla conclusione**, coinvolgendo progettisti, RUP, Direttore dei Lavori e imprese realizzatrici. I Soggetti Attuatori sono tenuti, in particolare, a:

- ✓ inserire negli atti di programmazione attuativa e nei documenti di gara (capitolato, disciplinare, specifiche tecniche) e/o nelle richieste di preventivi per la scelta dei fornitori/executori delle opere le prescrizioni essenziali per l’assolvimento del DNSH, in modo da garantire attività di progettazione e realizzazione adeguate;
- ✓ prevedere nei contratti con i fornitori/executori indicazioni e prescrizioni di rispetto e conformità al principio DNSH;
- ✓ monitorare gli impegni in tema di rispetto della condizionalità sino alla fase di conclusione/collaudato/certificato di regolare esecuzione dell’intervento.

4. Come verificare se un intervento PNRR è conforme al DNSH?

I vincoli da rispettare per garantire la conformità di un progetto PNRR al principio DNSH sono riassunti nella “**Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH**” da ultimo aggiornata con la **Circolare MEF - RGS n. 22 del 14 maggio 2024**.

La Guida è disponibile anche nella pagina dedicata del sito MASE, al seguente link: *La Guida Operativa MEF-RGS sull'applicazione del DNSH - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica*.

La Guida contiene in particolare:

- Le **mappature** che associano ogni misura del PNRR ad una o più schede tecniche applicabili, indicando quali misure forniscono un contributo sostanziale agli obiettivi climatici o ambientali;
- una serie di **schede tecniche**, redatte per settore di attività, contenenti i vincoli DNSH applicabili e gli elementi di verifica;
- una serie di **check list allegate** alla Guida, dove sono riassunti gli elementi di verifica *ex ante* ed *ex post* per ciascuna scheda tecnica, da utilizzare in fase di rendicontazione.

5. A cosa serve la mappatura contenuta nella Guida Operativa DNSH?

La mappatura presente all'interno della Guida operativa DNSH si pone la finalità di creare un collegamento tra le misure previste dal PNRR (Investimenti o Riforme) e le relative schede tecniche, organizzate per ambito di attività, contenenti informazioni dettagliate sui vincoli DNSH da rispettare in fase di progettazione e realizzazione dell'intervento.

N.B. L'associazione presente nella Mappatura della Guida Operativa DNSH ha natura orientativa, in quanto basata sulla descrizione generale della misura PNRR.

Le schede in concreto applicabili dipendono dalle specifiche attività finanziate. Pertanto, il Soggetto attuatore, in fase di avvio del progetto, deve verificare:

- se ci sono **ulteriori schede tecniche applicabili** alle attività finanziate;
- se le schede associate dalla Guida sono **in tutto o in parte non applicabili** alle attività finanziate.

6. Cos'è il Regime DNSH?

In base al contributo atteso dall'Investimento o dalla Riforma PNRR agli obiettivi climatici o ambientali della UE, le misure sono inquadrare in due diversi Regimi DNSH:

- 1) nel **Regime 1** rientrano le misure per le quali il PNRR ha previsto un contributo sostanziale ad un obiettivo climatico o ambientale. In questi casi si applicano criteri DNSH più stringenti, necessari a dimostrare un impatto positivo e misurabile

dell'attività (ad esempio la riduzione delle emissioni o l'aumento dell'efficienza energetica);

- 2) il **Regime 2** è il regime base di vincoli DNSH che si applica a tutte le misure, anche a quelle che non contribuiscono direttamente agli obiettivi climatici/ambientali, le quali devono comunque dimostrare di non arrecare un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi europei, secondo le indicazioni riportate nelle schede tecniche.



Con riferimento al Regime 1 si evidenzia che la Guida Operativa DNSH contiene due mappature: la prima indica le misure a cui si applica il Regime 1 per l'obiettivo Clima, la seconda indica le misure a cui si applica il Regime 1 per un obiettivo ambientale (Economia Circolare o Risorsa Idrica).

7. Cosa sono le schede tecniche DNSH?

Le **schede tecniche** contenute nella Guida operativa per il rispetto del principio DNSH (Circolare MEF - RGS n. 22 del 14 maggio 2024) forniscono alle Amministrazioni ed ai Soggetti attuatori le informazioni operative e normative necessarie per rispettare i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH.

Ogni scheda è dedicata a un settore di intervento e contiene una sintesi organizzata delle verifiche da effettuare in fase *ex ante* (progettazione dell'intervento) e in fase *ex post* (conclusione dell'intervento), suddivise per obiettivo climatico/ambientale, con la specifica evidenziazione di quali vincoli si applichino nel caso in cui alla misura sia assegnato un Regime1.

Alle schede tecniche corrispondono le check-list allegate alla Guida, da utilizzare in fase di rendicontazione.

Si ricorda che spetta ai Soggetti attuatori verificare quali schede siano effettivamente applicabili in base alle attività oggetto di finanziamento PNRR (a tal fine cfr. FAQ n. 5 sulla Mappatura).

8. Che cosa sono le check list DNSH?

Le check list DNSH allegate alla Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH (Circolare MEF - RGS n. 22 del 14 maggio 2024) riassumono sinteticamente le verifiche previste dalle schede tecniche corrispondenti al fine di garantire la conformità degli interventi al DNSH.

Nella generalità dei casi ad ogni scheda tecnica è associata una check list; tuttavia, per alcuni Investimenti PNRR è possibile che siano disponibili tante check list quanti sono i Regimi DNSH applicabili (ad esempio, check list 29 “Regime 1 Clima”, check list 29 “Regime 2” oppure check list 29 “Regime 1 EC” come nel caso sotto riportato, che si applica alle relative attività finanziate con l’Investimento M2C1 I1.1).

Checklist diverse in
base al Regime

Scheda 29 - Raccolta e trasporto di rifiuti in frazioni separate alla fonte (Regime 1 Economia circolare)				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	n.	Elemento di controllo	Esito (Sì/No/Non applicabile)	Commento
Progettazione	1	L'acquisto dei mezzi (impiegati nella futura gestione dell'impianto) rispetta i vincoli imposti dalla tassonomia così come definiti alla scheda tecnica "Scheda 9- Veicoli"?		
	2	E' stato redatto il report di analisi dell'adattabilità in conformità alle linee guida dell'Appendice A del Regolamento Delegato 2021/2139 (riportate all'appendice 1 della Guida Operativa)?		
	Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 2 al punto 2.1			
	2.1	E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?		
	3	È disponibile una relazione tecnica che evidenzia: a) che i rifiuti separati alla fonte costituiti da i) carta e cartone, ii) tessili (48), iii) rifiuti organici, iv) legno, v) vetro, vi) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) o vii) qualsiasi tipo di rifiuto pericoloso sono raccolti in maniera differenziata (ossia in singole frazioni). b) In caso di flussi di rifiuti urbani sono adottate modalità di gestione che incentivano la separazione dei rifiuti alla fonte e bassi tassi di contaminazione;		
Fine lavori	4	È disponibile una relazione tecnica che evidenzia i flussi di rifiuti e la prevenzione della miscelazione rifiuti pericolosi e non pericolosi.		
	5	Sono disponibili evidenze delle attività di monitoraggio e valutazione della quantità e della qualità dei rifiuti raccolti?		
	6	Sono state attuate le soluzioni di adattamento climatico eventualmente individuate?		

9. Come si compila una check list DNSH?

La check list è così composta:

- nella prima colonna è indicato il “Tempo di svolgimento delle verifiche”: la fase *ex ante* corrisponde alla fase di progettazione dell’intervento e la fase *ex post* alla conclusione dell’intervento;
- nella seconda colonna è indicato il numero progressivo delle verifiche;
- nella terza colonna sono indicati gli “Elementi di controllo”, ovvero le verifiche previste dalle schede tecniche corrispondenti;
- nella quarta colonna è indicato l’“Esito” delle verifiche: ad ogni elemento di controllo possono essere date tre risposte possibili: Sì, No o Non applicabile (cfr. infra);
- infine, nell’ultima colonna è possibile inserire osservazioni nel campo "Commento".

Si raccomanda a tutti i Soggetti attuatori, ai fini della corretta verifica del rispetto del principio DNSH, di **compilare tutti i punti** riferiti agli elementi di controllo contenuti nelle check list. I punti di controllo non devono essere eliminati e/o modificati, pena l'inammissibilità della check list. Occorre ricordare le corrette modalità di compilazione dell'esito delle verifiche:

In fase ex ante:

- ✓ Risposta affermativa **“SI”**: nel caso in cui si sia già provveduto all'adempimento richiesto ed i criteri previsti siano stati considerati nella fase progettuale, anche eventualmente tramite certificazioni equivalenti rispetto a quelle individuate nella check list;
- ✓ Risposta **“NON APPLICABILE”**: nel caso in cui un requisito non sia pertinente per le caratteristiche specifiche dell'intervento, con l'obbligo di motivare la risposta nella colonna “Commento”;
- ✓ Risposta negativa **“NO”**: in questo caso la verifica è applicabile all'intervento, ma non è stata ancora realizzata. In tal caso vige l'obbligo di indicare nel campo “Commento”: 1) che è possibile sanare tale lacuna e che quindi il requisito verrà soddisfatto; 2) le tempistiche entro le quali sarà posto rimedio.

In fase ex post:

- ✓ Risposta affermativa **“SI”**: se si è provveduto all'adempimento richiesto e si è in possesso della relativa certificazione/documentazione che attesta la conformità al requisito;
- ✓ Risposta **“NON APPLICABILE”**: se il requisito non è pertinente, in base alle caratteristiche specifiche dell'intervento, con l'obbligo di motivare la risposta nella colonna «Commento».

Eventuali risposte **“NO”** che dovessero residuare nella fase *ex post* implicano che i relativi vincoli non sono stati rispettati e pertanto **comporteranno la non conformità al DNSH del progetto.**

10. Quali sono gli errori più comuni nella compilazione delle checklist DNSH?

- χ **Risposte generiche o non motivate**: fornire risposte vaghe senza una giustificazione adeguata, che non chiariscono se e come siano stati rispettati i criteri richiesti oppure i motivi di non applicabilità di alcune verifiche;
- χ **Adempimento formale o tardivo**: non considerare le corrette schede DNSH applicabili fin dalla progettazione dell'intervento, oppure compilarle nella fase ex ante solo in esecuzione di una formalità prevista, con il rischio di trovarsi in fase ex post a dover ricostruire la documentazione necessaria a garantire la sostenibilità ambientale delle attività;
- χ **Mancanza di documentazione a supporto**: rispetto a ciascun punto di attestazione del rispetto dell'adempimento DNSH nella check list deve corrispondere sempre un

documento a comprova (relazioni tecniche, autorizzazioni, certificazioni), da conservare e allegare in fase di rendicontazione a saldo o in caso di controlli;

- χ **Non dare conto dell'analisi di adattabilità:** è l'elemento più innovativo del principio DNSH e va sempre considerato (tranne le espresse deroghe previste in alcune schede tecniche), al fine di valutare la vulnerabilità e l'esposizione dell'opera ai rischi climatici (cfr. FAQ n. 16).
- χ **Non aggiornare la check-list dopo modifiche progettuali:** Non aggiornare la check-list in caso di modifiche o aggiornamenti significativi nel progetto, lasciando quindi delle incongruenze tra la fase progettuale e la realizzazione effettiva.

11. Sono disponibili strumenti “assistiti” per semplificare la compilazione delle check list?

Si, oltre ai Vademecum DNSH elaborati dal MASE, sono disponibili alcune checklist assistite pubblicate sul sito della [Fondazione IFEL](#). Sviluppate in collaborazione con il MEF, sono disponibili al momento per le schede 1, 2 e 5, al fine di supportare i RUP, i progettisti e gli auditor nel rispetto del principio DNSH.

12. Come dimostrare la conformità al principio DNSH in fase di rendicontazione?

Le prove dei controlli svolti dal Soggetto attuatore, tracciati dalle apposite check list, devono essere prodotte al MASE sia in sede di monitoraggio e rendicontazione delle realizzazioni di progetto, che in fase di presentazione e controllo del rendiconto delle spese.

In particolare, per dimostrare la conformità al principio DNSH in fase di rendicontazione, è necessario **trasmettere le check list DNSH** attraverso il sistema **Regis**.

Per le misure di competenza del MASE, le specifiche istruzioni sono contenute nelle “[Linee guida per i Soggetti attuatori MASE \(v2.0 del 7 giugno 2024\)](#)” in base alle quali:

“In sede di presentazione del primo Rendiconto di Progetto, il Soggetto attuatore deve trasmettere la check list (o le diverse check list) compilata con riferimento alla sola sezione ex-ante. In fase di rendicontazione finale, invece, la stessa check list, completa anche delle verifiche richieste nella sezione ex-post, deve essere allegata al Rendiconto insieme ad una cartella compressa (formato .zip) contenente tutta la documentazione a comprova del rispetto dei punti di controllo relativi al rispetto del principio DNSH”.

Per ulteriori indicazioni e aggiornamenti si rinvia inoltre alle “[Istruzioni operative per le misure PNRR del MASE sulle nuove procedure per il trasferimento delle risorse finanziarie previste dal Decreto MEF 6 dicembre 2024](#)”.

13. Perché la dimostrazione del rispetto del principio DNSH è importante per la rendicontazione delle spese?

Nella fase di rendicontazione delle spese il Soggetto attuatore deve giustificare gli importi sostenuti e dimostrare il rispetto del principio DNSH nell'effettuazione delle spese progettuali.

È quindi fondamentale che produca e conservi adeguata **documentazione probatoria**, fornendo tutte le evidenze tecniche e documentali necessarie a dimostrare la conformità delle spese al principio DNSH, anche in vista di eventuali controlli da parte delle autorità competenti. Questo processo è essenziale per garantire la corretta erogazione dei fondi europei, poiché il mancato rispetto del principio può comportare la perdita del contributo finanziario o la richiesta di restituzione delle somme già ricevute.

Il principio DNSH rappresenta quindi non solo un impegno verso la **sostenibilità ambientale**, ma anche una condizione imprescindibile per assicurare **trasparenza, legalità ed efficacia nell'utilizzo delle risorse pubbliche**.

14. Cosa sono e a cosa servono le Appendici 1 e 2 della Guida Operativa DNSH?

Le **Appendici 1 e 2** sono due sezioni introdotte nella Guida Operativa del MEF sul principio DNSH con la Circolare n. 22 del 14 maggio 2024, al fine di rispondere all'esigenza di maggiore chiarezza operativa per enti pubblici, progettisti e stazioni appaltanti, facilitando l'integrazione dei requisiti ambientali e climatici nei progetti e nelle procedure di appalto, in linea con gli obblighi europei e nazionali. In particolare:

- **Appendice 1:** fornisce una metodologia basata sul Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici. Introduce criteri pratici per valutare se un intervento si adatta ai cambiamenti climatici e non provoca danni significativi all'ambiente, assicurando il rispetto del principio DNSH;
- **Appendice 2:** individua i Criteri Ambientali Minimi (CAM), previsti dall'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) e li mette in relazione con le schede DNSH.

15. Che rapporto c'è tra CAM e criteri DNSH?

I Criteri Ambientali Minimi (CAM), previsti dall'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023), rappresentano specifiche misure finalizzate ad integrare le esigenze di sostenibilità ambientale nelle varie categorie di appalti della Pubblica Amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti previsti per i cd. "Appalti Pubblici Verdi" (Green Public Procurement).

Come confermato dalla giurisprudenza amministrativa, l'applicazione dei CAM rappresenta un livello inferiore di tutela delle matrici ambientali rispetto alle prescrizioni derivanti dall'applicazione del principio DNSH: pertanto detta applicazione potrebbe assicurare il rispetto del DNSH nel caso del Regime 2, mentre potrebbe non essere sufficiente in caso di Regime 1 (cfr. FAQ n. 6 per i Regimi applicabili).

In tale contesto, al fine di semplificare le attività di verifica, l'**Appendice 2 "CAM e DNSH" della Guida Operativa** indica, per ciascun elemento di controllo presente nelle *check list*, se si tratti di un requisito CAM o di un requisito specifico DNSH (quindi aggiuntivo rispetto ai

CAM). Eventuali aggiornamenti sui CAM sono consultabili sul sito del MASE <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

16. Che cos'è l'analisi dell'adattabilità ai rischi climatici? Dove trovare esempi e istruzioni?

Come noto, tutti gli interventi finanziati in ambito PNRR devono rispettare il principio DNSH, ovvero non devono arrecare un danno significativo ad alcuno dei sei obiettivi previsti dal regolamento (UE) n. 2020/852 (cd. regolamento Tassonomia): 1. Mitigazione dei cambiamenti climatici; **2. Adattamento ai cambiamenti climatici**; 3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine; 4. Economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti; 5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento; 6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Tra questi obiettivi, l'Adattamento ai cambiamenti climatici risponde alla necessità di assicurare il maggior grado possibile di resilienza dell'opera PNRR ai rischi climatici fisici, quali siccità, alluvioni, ondate di calore, terremoti, etc.

Come specificato nella Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH (Circolare n. 22/2024), “il danno significativo all'adattamento ai cambiamenti climatici può essere arrecato:

- i) non adattando un'attività al peggioramento degli effetti negativi dei cambiamenti climatici, qualora l'attività sia esposta al rischio di tali effetti (ad esempio un edificio costruito in una zona a rischio di alluvione), oppure
- ii) adattando in modo inadeguato, qualora si predisponga una soluzione di adattamento che protegge una zona («persone, natura o attivi») ma che aumenta i rischi in un'altra (ad esempio costruendo in una piana inondabile un argine intorno a un appezzamento e spostando così il danno all'appezzamento attiguo non protetto)”.

I Soggetti Attuatori devono quindi verificare, **in fase progettuale**, se l'opera sia esposta a rischi climatici fisici (attribuibili a 4 macro-categorie di fattori climatici: temperatura; venti; acqua; massa solida) ed eventualmente individuare le soluzioni di adattamento più opportune all'interno del report o relazione di adattabilità.

N.B. Il report o relazione di adattabilità va prodotto anche se l'opera non risulta esposta a rischi significativi. Non è sufficiente un'autodichiarazione del Soggetto Attuatore ma occorre produrre una relazione tecnica che dia conto dell'analisi svolta, anche in forma semplificata e sintetica nel caso di opere minori.

Per gli interventi di importo inferiore a 10 milioni di euro, l'analisi dei rischi climatici può assumere una forma semplificata, secondo la metodologia indicata nell'Appendice 1 alla Guida Operativa MEF-RGS (Circolare n. 22 del 14/05/2024).

Per gli interventi di importo pari o superiore a 10 milioni di euro l'analisi da svolgere è più approfondita e prevede una valutazione dettagliata della vulnerabilità e dei rischi, sulla base della metodologia indicata nel documento di indirizzo della Comunicazione della

Commissione “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027” (2021/C373/01).

In sintesi, al fine di valutare l’eventualità che i rischi climatici fisici indicati nella Tabella dell’Appendice 1 (siccità, alluvioni, ondate di calore, terremoti, etc.) pesino sull’intervento da realizzare e la vulnerabilità dell’intervento stesso ai potenziali effetti, è necessario che il Soggetto Attuatore identifichi il potenziale rischio, ne valuti la rilevanza e, se del caso, identifichi le **soluzioni di adattamento**.

Si evidenzia che i rischi climatici possono dipendere sia dalle caratteristiche riferite alla tipologia dell’opera (*analisi della sensibilità*), sia dalla localizzazione dell’intervento (*analisi dell’esposizione ai pericoli climatici*); di conseguenza la vulnerabilità dell’intervento ai rischi climatici fisici differisce da intervento a intervento. Al fine di detta analisi potrà farsi riferimento, ad esempio, alle caratteristiche dell’opera, alla classificazione dell’area nell’ambito della pianificazione territoriale, ambientale e idro-geologica, alle proiezioni climatiche per l’area di riferimento.

Per ogni ulteriore indicazione e suggerimento operativo in merito, si rinvia alla consultazione del Vademecum pubblicato nella sezione DNSH del sito istituzionale MASE al seguente link: Vademecum sul principio DNSH e analisi dei rischi climatici nel PNRR [“Il principio DNSH e l’analisi dei rischi climatici nel PNRR - pdf”](#).

17. Aggiornamento della Guida Operativa DNSH (Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024): come comportarsi nel caso di interventi già in corso?

La “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, da ultimo aggiornata con la Circolare MEF-RGS n. 22 del 14 maggio 2024, è uno strumento di orientamento e di supporto ai soggetti attuatori al fine di documentare il rispetto dei vincoli DNSH e, rispetto alle precedenti edizioni, come riportato nell’Introduzione alla Guida (p.7) la versione del 2024 “*non introduce nuovi vincoli o adempimenti, ma si limita a riorganizzare e rendere più fruibili le indicazioni che derivano dalle diverse fonti giuridiche italiane ed europee e dalla prassi allo stato*”. Inoltre, l’edizione della Guida aggiornata al maggio 2024, “*non pregiudica la possibilità di ulteriori evoluzioni della normativa applicabile ai singoli interventi, cui i soggetti attuatori saranno in ogni caso chiamati a conformarsi*”.

Pertanto, qualora l’attività non sia già stata realizzata e ufficialmente rendicontata nel sistema Regis, l’utilizzo delle schede e delle check list della Guida 2024 garantirà in maniera più specifica e aggiornata la conformità al principio DNSH.

Si raccomanda quindi ai Soggetti attuatori di verificare se eventuali aggiornamenti della Guida Operativa implicino nuovi adempimenti applicabili al proprio intervento e di valutare, caso per caso, in base alla specificità dell’investimento e alla fase procedurale in cui questo si trova, la possibilità di adeguare la relativa documentazione (ad esempio integrando eventuali dichiarazioni già rilasciate, aggiornando documenti di gara, etc.), al fine di consentire l’effettuazione delle più opportune verifiche sul rispetto del principio DNSH.

18. Quale Regime CLIMA si applica agli Investimenti PNRR del MASE?

Nella tabella che segue, elaborata a partire dalla “Guida Operativa per il rispetto del DNSH”, sono indicati gli Investimenti PNRR di competenza del MASE e il Regime CLIMA applicabile a ciascuno di essi, sulla base al contributo atteso all’obiettivo “Mitigazione dei cambiamenti climatici”. In particolare, sono indicati:

- in giallo, gli Investimenti in **Regime 1 CLIMA**, a cui si applicano criteri più stringenti;
- in grigio, gli Investimenti in **Regime 2 CLIMA**, a cui si applicano i criteri generali.

I diversi criteri DNSH da rispettare in fase attuativa sono illustrati nelle schede tecniche pertinenti in base alla tipologia di attività (cfr. FAQ nn. 6 e 7).

CODICE INVESTIMENTO PNRR	DESCRIZIONE	REGIME CLIMA
M2C1 I1.1	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	2
M2C1 I1.2	Progetti “faro” di economia circolare	2
M2C1 I3.1	Isole verdi	
	<i>Tip. I: Rifiuti urbani</i>	2
	<i>Tip. II: Mobilità sostenibile</i>	1
	<i>Tip. III: Efficientamento idrico</i>	2
	<i>Tip. IV: Efficientamento energetico</i>	2
	<i>Tip. V: Energie rinnovabili</i>	1
M2C1 I3.3	Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali	2
M2C2 I1.1	Sviluppo agro-voltaico	1
M2C2 I1.2	Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo	1
M2C2 I1.4	Sviluppo bio-metano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare- Produzione biometano	
	<i>Linee A e C</i>	1
	<i>Linea B (trattori)</i>	2
M2C2 I2.1	Rafforzamento smart grid	1
M2C2 I2.2	Interventi su resilienza climatica reti	2
M2C2 I3.1	Produzione in aree industriali dismesse (<i>Hydrogen Valleys</i>)	1
M2C2 I3.2	Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate	1
M2C2 I3.5	Ricerca e sviluppo sull'idrogeno	1
M2C2 I4.3	Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica	1
M2C2 I5.2	Idrogeno	1
M2C3 I2.1	Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici	1
M2C3 I3.1	Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento	1
M2C4 I1.1	Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione	2
M2C4 I3.1	Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano	1

M2C4 I3.2	Digitalizzazione dei parchi nazionali	2
M2C4 I3.3	Rinaturazione dell'area del Po	1
M2C4 I3.4	Bonifica dei siti orfani	2
M2C4 I3.5	Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini	2
M2C4 I4.4	Investimenti in fognatura e depurazione	2
M3C2 I1.1	Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)	1
CAPITOLO REPOWER EU		
M7 I1	Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid	1
M7 I2	Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti	2
M7 I3	Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse	1
M7 I4	Tyrrhenian link	1
M7 I5	SA.CO.I.3	1
M7 I6	Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti	1
M7 I7	Rete di trasmissione intelligente	1
M7 I8	Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche	2

19. A quali Investimenti MASE si applica il Regime 1 AMBIENTE?

Nella tabella che segue sono riportati gli Investimenti PNRR di titolarità del MASE per i quali, oltre ad un Regime 2 per l'obiettivo climatico, è previsto un Regime 1 per un obiettivo ambientale, (Regime 1 ECONOMIA CIRCOLARE o Regime 1 RISORSA IDRICA). Dall'attuazione di queste misure ci si attende un contributo sostanziale a uno di questi obiettivi e, pertanto, dovranno essere rispettati criteri più stringenti, riportati nelle schede tecniche pertinenti.

CODICE INVESTIMENTO PNRR	DESCRIZIONE	REGIME CLIMA	REGIME AMBIENTE
M2C1 I1.1	Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	2	1 Economia Circolare (schede 17 e 29)
M2C1 I1.2	Progetti "faro" di economia circolare	2	1 Economia Circolare (schede 17 e 29)
M2C1 I3.1	Isole Verdi		
	<i>Tip. I: Rifiuti urbani</i>	2	1 Economia Circolare (schede 17 e 29)
M2C4 I4.4	Investimenti in fognatura e depurazione	2	1 Risorsa idrica (scheda 24)

20. Esistono documenti di supporto specifici per il rispetto del DNSH nelle misure PNRR del MASE?

Sì, la Direzione Generale Coordinamento, Gestione Progetti e supporto tecnico (DG COGESPRO) dell'Unità di Missione PNRR, nell'ambito delle attività svolte dall'Ufficio "Supporto tecnico", mette a disposizione dei Soggetti attuatori delle misure MASE alcuni strumenti di supporto per la verifica del rispetto del principio DNSH.

Nella [pagina web dedicata](#) sono consultabili, oltre alle FAQ, alcuni **Vademecum** dedicati ai Soggetti attuatori, con indicazioni operative sulle verifiche DNSH applicabili a specifici Investimenti PNRR del MASE, oppure relativi ad alcuni obiettivi ambientali. In particolare:

- M2C4 I4.4 – Investimenti in fognatura e depurazione, [Vademecum per il rispetto del principio del “Do No Significant Harm” \(cd. DNSH\)](#);
- M2C4 I3.4 Bonifica del suolo dei siti orfani, [Istruzioni Operative per il rispetto del principio DNSH – pdf](#);
- Vademecum sull'analisi dei rischi climatici nel PNRR [“Il principio DNSH e l'analisi dei rischi climatici nel PNRR - pdf”](#).

21. A chi rivolgersi in caso di dubbi sull'applicazione del DNSH in una misura PNRR di competenza del MASE?

Per quesiti legati al rispetto del principio DNSH nell'ambito delle misure PNRR di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i soggetti attuatori possono scrivere all'indirizzo mail:

supportodnsh@mase.gov.it

avendo cura di specificare:

- denominazione e qualifica del richiedente (ad es. Comune di ..., Soggetto Attuatore);
- investimento/riforma a cui si riferisce il quesito DNSH (ad es. M2C1 I3.1 Isole Verdi);
- fase in cui ci si trova ad operare (ad es. selezione dei progetti).